

Statuto della Associazione Culturale “*Salvamos Orolio – Salvamos sos Nuraghes*”

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale “*Salvamos Orolio – Salvamos sos Nuraghes*”; essa è una libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione “*Salvamos Orolio – Salvamos sos Nuraghes*” persegue i seguenti scopi:

- La sensibilizzazione delle Istituzioni, delle Associazioni, e dei privati cittadini per la salvaguardia del Nuraghe Orolio e degli altri Nuraghi in pericolo di deterioramento;
- Promuovere la conoscenza , valorizzazione, tutela, conservazione del patrimonio archeologico, artistico, storico ed ambientale Silanese;
- Promuovere la collaborazione con le istituzioni scolastiche per attività di conoscenza e di valorizzazione ,anche dal punto di vista didattico, dei beni di cui al punto precedente;
- Favorire le azioni e le attività relative ai fini statutari della Associazione e proporsi come supporto, luogo di incontro e di aggregazione per la crescita della sensibilità verso il patrimonio di cui sopra.

Art. 3. - L'Associazione “*Salvamos Orolio – Salvamos sos Nuraghes*” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- **attività culturali:** convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezioni, corsi , istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- **attività editoriali:** pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di supporti multimediali, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'Associazione “*Salvamos Orolio – Salvamos sos Nuraghes*” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Essa si compone di:

- **soci ordinari:** persone che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- **soci onorari:** persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno alla costituzione ed alle attività dell'Associazione. Hanno carattere onorario, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente .

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci ordinari hanno diritto all'elettorato attivo e passivo; i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che dispone sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Essi deve essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei Probiviri;

Art. 11. – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, ed è composta da tutti i soci. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria; ove non convocata dagli organismi statuari preposti, può essere richiesta da almeno **un quinto** dei soci.

Può essere altresì convocata l'Assemblea straordinaria esclusivamente per deliberare sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione e deve essere richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno **un terzo** degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea o altresì, previo consenso del socio, con comunicazioni anche in formato elettronico e telematico.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è risultano presenti i **tre quarti** dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità dell'Assemblea è subordinata alla presenza di almeno **un terzo** dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione; Essa è valida con la presenza dei **tre quarti** dei soci e delibera col voto favorevole del **cinquantuno per cento** (51%) dei soci.

All'apertura della prima Assemblea, essa elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio Direttivo è composto da **sette** membri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta elegge nel suo seno il Presidente;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti **cinque** membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica **due** anni. Il consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di **due terzi** dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ; esso si riunisce almeno **due** volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno **tre** dei componenti, su richiesta motivata;
- è convocato altresì su richiesta motivata e scritta di almeno il **trenta per cento (30%)** dei soci.

Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica **due** anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede oltre alle Assemblee, il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci delega per la gestione di attività varie, e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da **tre** soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei Probiviri è composto da **tre** soci eletti in Assemblea. Dura in carica 2 anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate e regolarmente documentate secondo le misure e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

(letto, discusso ed approvato in data 14 Marzo 2008 in Silanus, il presente Statuto viene controfirmato per approvazione dagli estensori in ognuno dei tre fogli dattiloscritti).-